

Emendamento al Disegno di Legge
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale” - Reg. Gen. 490

Al titolo sopprimere le parole *“istituzionale e di sostegno all’editoria locale”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento mira a rendere il titolo del provvedimento coerente con il contenuto dello stesso, al fine di rendere chiara la differenziazione con la LR 13/2013 recante norme per la promozione e il sostegno dell’editoria libraria regionale e dell’informazione locale.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

Emendamento al Disegno di Legge
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale” - Reg. Gen. 490

All’articolo 2, comma 2, dopo la parola “*Regione*” inserire le seguenti “, *nel rispetto della normativa nazionale vigente ed in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato*”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento mira a razionalizzare il testo, evidenziando che gli ambiti di intervento saranno sostenuti nel rispetto della normativa nazionale vigente ed in conformità con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

Emendamento al Disegno di Legge
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria
locale” - Reg. Gen. 490

All’articolo 4, comma 1, la parola “interne” è sostituita con le seguenti “regionali e degli enti non economici dipendenti dalla Regione”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento mira a razionalizzare il contenuto dell’articolo stesso.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

Emendamento al Disegno di Legge
**“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria
locale” - Reg. Gen. 490**

All’articolo 4, comma 2, la parola “dedicate” è sostituita con le seguenti “di cui al comma 1”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento mira a razionalizzare il contenuto dell’articolo stesso.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

Emendamento al Disegno di Legge
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale” - Reg. Gen. 490

Sostituire l’articolo 8 con il seguente:

“Art. 8
(Beneficiari)

“1. Sono destinatari dei progetti finanziati attraverso il Fondo di cui all’articolo 12 della presente legge le emittenti radiofoniche e televisive e le agenzie di servizi televisivi che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno un anno nel registro operatori della comunicazione (ROC) di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- b) aver presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ove consentito dall’ordinamento, la domanda per la concessione dei contributi previsti dall’art. 23 comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e dalle successive modificazioni allo stesso, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010 , n. 223 (Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- c) presenza di una redazione composta da giornalisti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico e con la testata giornalistica iscritta al Tribunale competente;
- d) dedicare all’informazione locale almeno il 60% dell’attività giornalistica svolta dalla propria redazione nella fascia oraria dalle 7 alle 23.

2. Sono altresì destinatari dei progetti finanziati attraverso il Fondo di cui all’articolo 12 della presente legge gli operatori della stampa quotidiana e periodica, le testate giornalistiche digitali, le agenzie di stampa locali e i service giornalistici, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di competenza;
- b) sede della redazione nel territorio della Campania;
- c) osservino le previsioni, per quanto compatibili, del “Testo unico dei doveri del giornalista” adottato dal Consiglio Nazionale dei Giornalisti;
- d) rappresentino una testata giornalistica registrata presso il Tribunale cui ha sede la redazione;
- e) abbiano una redazione composta da almeno 2 giornalisti assunti con contratto collettivo di lavoro giornalistico presso la medesima testata giornalistica che presenta la domanda di contributo.”

Conseguentemente sostituire la rubrica del presente Titolo con la seguente “Sostegno agli operatori dell’informazione e della comunicazione locale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’emendamento razionalizza l’articolato e mira ad estendere l’ambito di applicazione del Titolo IV anche in maniera specifica alla stampa online, ridefinendo i requisiti di ammissibilità.

Emendamento al Disegno di Legge
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale” - Reg. Gen. 490

Sostituire l’articolo 9 con il seguente:

“Art. 9

(Misure di sostegno)

1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, e nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui all’articolo 12, la Regione, nel rispetto ed in coerenza con la normativa nazionale vigente e la normativa europea in materia di aiuti di Stato, finanzia progetti volti a favorire:

- a) la professionalizzazione del personale giornalistico, tecnico ed amministrativo con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile, favorendo l’assunzione e la stabilizzazione del personale che opera presso le redazioni;
- b) l’innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali, anche attraverso studi e ricerche che permettano la conoscenza e l’aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all’interconnessione dei sistemi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;
- c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell’informazione locale;
- d) la fornitura alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali di un flusso informativo sulle attività della Regione completo e costantemente aggiornato;
- e) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo per la produzione e la trasmissione di notiziari radiotelevisivi su base locale, nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani;
- f) iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni e della cultura campana, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di Stati e di regioni di Stati esteri ove risultano insediate comunità di origine campana;
- g) la formazione e l’aggiornamento dei giornalisti e del personale tecnico, attraverso corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione radiotelevisiva, con riferimento alle nuove tecnologie e all’uso appropriato e non discriminatorio del linguaggio;
- h) l’informazione e la comunicazione sull’Unione Europea in ambito regionale e sulle istituzioni nazionali e regionali.

2. L’accesso ai contributi dei progetti presentati dai beneficiari di cui all’articolo 8 e da finanziarie attraverso il Fondo di cui all’articolo 12 della presente legge è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell’informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti attraverso il ricorso all’uso della LIS e di ogni altra forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata;
- b) priorità per i progetti e i programmi di comunicazione contro le discriminazioni che favoriscano l’integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e i diritti di cittadinanza;
- c) priorità per iniziative dedicate a informare, a comunicare sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
- d) priorità per i progetti che promuovono l’educazione alla legalità, la lotta alla mafia in tutte le sue forme nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio;
- e) innovatività della proposta e utilizzo delle nuove tecnologie.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’emendamento vuole razionalizzare la portata dell’articolo rispetto alle finalità del provvedimento.

Emendamento al Disegno di Legge
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale” - Reg. Gen. 490

Sostituire l’articolo 10 con il seguente:

“Art. 10

(Casi di esclusione dei beneficiari)

1. Sono, in ogni caso, escluse dai contributi di cui al presente Titolo:
 - a) le imprese che sono state sanzionate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all’entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande di contributo;
 - b) le emittenti radiotelevisive e gli altri operatori che svolgono attività con carattere prevalente di televendita.
2. L’irrogazione di sanzioni ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 8 della presente legge da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) anche in materia di discriminazione di genere costituisce causa di esclusione o revoca, anche sopravvenuta, dai contributi previsti dal fondo di cui all’articolo 12 della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il Titolo IV “Stampa quotidiana e periodica locale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento mira a razionalizzare il contenuto dell’articolato, introducendo uno specifico articolo relativo ai casi di esclusione dall’accesso ai contributi.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

Emendamento al Disegno di Legge
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale” - Reg. Gen. 490

Sostituire l’articolo 11 con il seguente:

“Art. 11

(Prevenzione della discriminazione e della violenza sulle donne)

“1. La Regione promuove la cultura del pluralismo dell’informazione quale strumento per lo sviluppo di una cittadinanza attiva al fine di prevenire ogni forma di discriminazione.

2. All’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) è aggiunto infine il seguente numero:

“10-bis) collabora con l’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne di cui al comma 124 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014), per monitorare la programmazione televisiva, la comunicazione a mezzo stampa e le altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i diritti di genere e siano poste in essere iniziative contro la violenza sulle donne.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’emendamento vuole precisare l’impegno della Regione nella lotta della discriminazione di genere anche a qualsiasi mezzo stampa. A tal fine, il comma 2 precisa le funzioni proprie del CORECOM modificando l’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 9/2002.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Emendamento al Disegno di Legge
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale” - Reg. Gen. 490

All’articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per i progetti da finanziare mediante il Fondo di cui al comma 1, i tempi e le procedure per l’erogazione del contributo, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui alla presente legge.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento mira a razionalizzare il contenuto dell’articolo.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

Emendamento al Disegno di Legge
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria
locale” - Reg. Gen. 490

All’articolo 12, al comma 3, sostituire le parole “di cui alle delibere previste agli articoli 8 e 11” con le parole “previsti dalla presente legge”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento mira a razionalizzare il contenuto dell’articolo.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.

Emendamento al Disegno di Legge
“Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria
locale” - Reg. Gen. 490

All’articolo 13, sostituire le parole “ai capi III e IV della” con la parola “dalla”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento mira a razionalizzare il contenuto della norma rispetto all’articolato.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’emendamento non reca nuovi o maggiori oneri alla finanza regionale.